REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 bis, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 4 e l'articolo 41, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1991/80 [4] prevede, all'articolo 4 bis e all'articolo 4 ter disposizioni particolari concernenti le distillazioni di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, nell'attesa di un rifacimento completo delle norme generali che disciplinano le operazioni di distillazione, tali disposizioni sono state rese applicabili solamente per la campagna 1980/1981 ; che i lavori per l'elaborazione di nuove norme generali in materia di distillazione non sono stati ancora ultimati e che è pertanto opportuno estendere l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter del regolamento (CEE) n. 343/79 alla campagna viticola 1981/1982 ; che per la stessa ragione è opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 343/79 alle distillazioni decise in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare le disposizioni relative alle tolleranze applicabili ai vini distillati nell'ambito dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, mantenendo l'obbligo relativo al quantitativo d'alcole da consegnare ;

considerando che, per le stesse ragioni, le disposizioni relative alle tolleranze, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 343/79, devono restare applicabili per la campagna viticola 1981/1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 343/79 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. I produttori che procedono alla distillazione dei vini in applicazione degli articoli 11, 12, 12 bis, 13, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 concludono, entro una data da stabilirsi, contratti di fornitura di vini con distillatori riconosciuti.

Tali contratti sono validi soltanto se, entro una data da stabilirsi, vengono approvati dall'organismo d'intervento.

2. Detti contratti comportano :

a) l'acquisto, da parte del distillatore, del quantitativo di vino precisato nel contratto ;

b) l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto con titolo alcolometrico pari o superiore a 86 % vol o in un prodotto con titolo alcolometrico pari o inferiore a 85 % vol e di pagarlo almeno al prezzo indicato, secondo il caso, nell'articolo 11, paragrafo 2, nell'articolo 12, paragrafo 2, nell'articolo 12 bis, paragrafo 3, nell'articolo 13, paragrafo 2, nell'articolo 40, paragrafo 3 e nell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79, fermo restando che detto prezzo vale per la merce nuda, franco azienda del produttore ».

2. Il testo dell'articolo 4 bis è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4 bis*

1. Per le campagne 1980/1981 e 1981/1982 e in deroga agli articoli 2 e 4 , i distillatori che, in applicazione dell'articolo 40 o dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, hanno effettuato una distillazione di vini ottenuti da uve prodotte nello Stato membro in cui ha avuto luogo la distillazione, possono consegnare all'organismo di intervento competente tutto il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché quest'ultimo abbia un titolo pari o superiore a 86 % vol.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(4) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 8.

2. Nel caso della consegna di cui al paragrafo 1, il distillatore fornisce la prova di aver versato al produttore, al più tardi trenta giorni dopo l'entrata nella distilleria del quantitativo totale di vino che figura nel contratto, almeno il prezzo di cui rispettivamente all'articolo 40, paragrafo 3 o all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. L'organismo di intervento deve acquistare il prodotto che gli è offerto dal distillatore.

Per il prodotto con titolo alcolometrico pari o superiore a 96 % vol e conforme ai criteri analitici stabiliti dallo Stato membro interessato, l'organismo di intervento paga il prezzo fissato conformemente al quarto comma.

Per il prodotto con titolo alcolometrico inferiore a 96 % vol, ma non inferiore a 86 % vol il prezzo di cui al secondo comma è diminuito delle spese necessarie per trasformare tale prodotto in uno avente titolo alcolometrico di 96 % vol.

Il prezzo del prodotto di cui al secondo comma nonché l'importo delle spese di cui al terzo comma sono stabiliti per ettolitro e per % vol. Questo prezzo si applica alla merce nuda franco deposito dell'organismo di intervento. Il prezzo viene pagato al più tardi sessanta giorni dopo la consegna della merce all'organismo di intervento. »

3. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

Le operazioni di distillazione devono aver luogo durante periodi da determinarsi.

Tuttavia, per le operazioni di distillazione di cui agli articoli 11, 12, 12 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 337/79 si può decidere di anticipare la data del termine di tali operazioni ove la situazione economica del mercato lo esiga, tenendo conto in particolare :

— del livello dei prezzi medi ponderati,

— delle disponibilità esistenti sul mercato,

per i tipi di vini oggetto delle misure di distillazione in questione ».

4. Il testo dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente :

« 1. È ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno per il quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 1 relativi alle distillazioni effettuate a norma degli articoli 11, 12, 12 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 337/79.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato entro il limite di tolleranza di cui al primo comma.

Per quanto riguarda tuttavia la distillazione di cui agli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, l'aiuto è versato soltanto entro il limite dei quantitativi massimi che possono formare oggetto di tale distillazione.

2. Il quantitativo di vino consegnato a una distilleria nel quadro delle distillazioni effettuate in applicazione degli articoli 40 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 può essere superiore al quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda la distillazione effettuata a norma dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, il quantitativo di vino consegnato ad una distilleria può essere inferiore al quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 1, purché venga rispettato l'obbligo concernente il quantitativo di alcole da consegnare.

Per quanto riguarda la distillazione effettuata a norma dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 è ammessa una tolleranza del 10 % in meno per il quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 1.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 3 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato, all'occorrenza entro il limite di tolleranza di cui al terzo comma.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contratti di fornitura conclusi durante la campagna 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1981, ad eccezione dell'articolo 1, punto 4, per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 343/79, che è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON